

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Attuazione della direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.**

### PREMESSA

La normativa in tema di discariche rientra a pieno titolo tra quelle di maggiore importanza nell'ambito della gestione dei rifiuti. Come è noto, lo smaltimento in discarica è collocato all'ultimo posto della c.d. "gerarchia dei rifiuti" stabilita dalla direttiva 2008/98/CE e recepita anche dal d.lgs. n. 152 del 2006. In questo contesto sono intervenute le direttive europee del c.d. "Pacchetto sull'economia circolare", e più specificamente – per quel che concerne il tema delle discariche – la direttiva (UE) 2018/850, che ha adeguato la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti alle logiche dell'economia circolare.

La revisione della citata direttiva 1999/31/CE si è resa necessaria per garantire la transizione degli Stati membri verso l'economia circolare, riducendo in maniera consistente il conferimento dei rifiuti nelle discariche a favore delle opzioni poste ai livelli più alti della gerarchia di gestione dei rifiuti, quali il riciclo e il recupero. L'obbligo di trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica e la riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti urbani, soprattutto di quelli oggetto di raccolta differenziata, produrrà nelle intenzioni del legislatore evidenti benefici ambientali, economici e sociali, nonché la riduzione degli impatti negativi sull'ambiente, quali l'emissione di gas ad effetto serra e l'inquinamento delle acque superficiali e di falda.

La direttiva (UE) 2018/850 ha previsto, pertanto, la progressiva riduzione del ricorso alla discarica fino a raggiungere l'obiettivo del 10% dei rifiuti urbani al 2035, nuovi e uniformi metodi di calcolo delle performance per misurare il raggiungimento degli obiettivi, nonché il divieto di collocare in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo, o comunque (a partire dal 2030) idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo.

### CRITERI DI DELEGA

Lo schema di decreto all'esame è stato predisposto secondo i seguenti specifici criteri di delega previsti all'articolo 15 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018:

- a) *reformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850 nonché la semplificazione del procedimento per la modifica degli allegati tecnici;*
- c) *adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale.*
- d) *definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.*

Nella citata delega il legislatore ha inteso perseguire un obiettivo ben più ambizioso della mera attuazione della nuova direttiva in materia di discariche, prevedendo alcuni principi e criteri direttivi aggiuntivi in grado di definire una complessiva riforma della disciplina in tema di discariche di rifiuti. In particolare oltre al recepimento delle novità contenute nella direttiva (UE) 2018/850 la delega prevede: un complessivo riordino dei criteri di ammissibilità in discarica, l'adeguamento al progresso tecnologico dei criteri di realizzazione e di chiusura, nonché la definizione delle modalità, dei criteri generali e degli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.



Il presente schema di decreto novella il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 con il quale è stata data attuazione alla citata direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, aggiornandone le disposizioni ed inserendo le previsioni – emendate in alcuni aspetti che avevano creato dubbi e problemi applicativi – del D.M. 27 settembre 2010 recante «*definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*», nonché i contenuti di una parte delle “Linee guida” ISPRA del 7 dicembre 2016, n. 145 recanti «*Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221*».

Lo scopo del testo in esame è di fornire agli operatori la nuova versione del decreto legislativo n. 36 del 2003, in maniera tale da non dover fare ricorso a più fonti normative per individuare i criteri che regolano il conferimento di rifiuti in discarica. In particolare per quanto attiene ai contenuti delle “Linee guida” ISPRA, confluiranno in parte nell’articolato del decreto e in parte negli allegati tecnici, diventando dunque vigenti nell’ordinamento con il rango di norme legislative, fatta salva la possibilità di una loro modifica tramite un procedimento semplificato.

Per quel che riguarda l’adeguamento al progresso tecnologico del sistema tecnico-normativo delle discariche, il decreto prefigura la predisposizione di criteri generali, criteri autorizzatori, nonché di criteri gestionali e criteri costruttivi, che favoriscono l’evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale, superando l’attuale approccio prescrittivo, con lo scopo di perseguire l’obiettivo della direttiva (UE) 2018/850 di ridurre gli impatti negativi sull’ambiente derivanti dalla costruzione e dall’esercizio di tali impianti, utilizzando criteri riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale.

## **ILLUSTRAZIONE DEI SINGOLI ARTICOLI DEL PROVVEDIMENTO**

Di seguito l’illustrazione dei singoli articoli del provvedimento.  
Il decreto si compone di 2 articoli e 8 allegati.

### **Articolo 1 lettera a) sostituzione dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 36/2003.**

Il comma 1, del nuovo articolo 1 definisce le finalità provvedimento in esame volto a sostenere la transizione dell’Italia verso un’economia circolare e garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, e prevedere misure volte a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’aria, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica. Al comma 2 chiarisce che i requisiti pertinenti di cui al decreto legislativo n.46/2014 sulle emissioni industriali e la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, si intendono soddisfatti se sono soddisfatti i requisiti del presente decreto.»;

### **Articolo 1 lettera b) prevede modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 36/2003.**

L’articolo 2 modificato recepisce le definizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/850, rimanda per alcune definizioni alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 per quanto attiene alle seguenti definizioni: «rifiuto», «rifiuto pericoloso», «rifiuto non pericoloso», «rifiuti urbani», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta differenziata», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio» e «smaltimento». Introduce altresì le definizioni di «gestione operativa» e «gestione post-operativa».

### **Articolo 1 lettera c) modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 36/2003.**

L’articolo 3 modificato aggiorna l’ambito di applicazione del decreto in linea con la direttiva (UE) 2018/850. In particolare l’esclusione dall’ambito di applicazione delle terre non inquinate e la



gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave, laddove rientri nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117.

**Articolo 1 lettera d) modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 36/2003.**

Nell'articolo 5 modificato attraverso il recepimento della direttiva (UE) 2018/850 sono introdotti due nuovi commi.

Il comma 4-bis relativo al divieto di conferimento in discarica, a partire dal 2030, di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rimandando ad apposito decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis la definizione dei criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale. Dispone inoltre che le Regioni conformino la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo e che modificchino gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi.

Il comma 4-ter individua l'obiettivo di riduzione, entro il 2035, della quantità di rifiuti urbani collocati in discarica, al 10%, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti e dispone che le Regioni conformino la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.

**Articolo 1 lettera e) introduzione dell'articolo 5-bis dopo l'articolo 5 del decreto legislativo n. 36/2003.**

Il nuovo articolo 5-bis recepisce l'articolo 5-bis della direttiva 1999/31/CE, aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 5 della direttiva (UE) 2018/850.

Al comma 1 descrive le regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, commi 4-bis e 4-ter. Chiarisce che al fine di assicurare il soddisfacimento degli obiettivi di cui al comma 1, nonché nel rispetto del divieto di cui all'articolo 6, la tracciabilità dei rifiuti urbani è garantita con gli strumenti di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonché agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il controllo della qualità dei rifiuti urbani è assicurato mediante il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-octies, nonché articolo 11 del presente decreto. Infine stabilisce che le modalità, i criteri generali per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 5 sono definiti con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28.

**Articolo 1 lettera f) sostituzione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2003.**

Il nuovo articolo 6 stabilisce i divieti di smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. Dispone altresì, il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti aventi le caratteristiche ivi elencate. Rinvia alla tabella 2 dell'Allegato 3 l'elenco dei rifiuti di cui è vietato lo smaltimento in discarica qualora presentino le caratteristiche chimico fisiche indicate nella tabella medesima. Ribadisce il divieto di diluizione o miscelazione dei rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica.

**Articolo 1 lettera g) sostituzione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2003.**

Il nuovo articolo 7 reca i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e stabilisce che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Definisce altresì i casi in cui tale



obbligo possa non essere applicato, ovvero: a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Ai fini dell'individuazione delle condizioni per l'esclusione del trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata e da spazzamento stradale si rinvia all'Allegato 8.

Ai commi 2 e 3 stabilisce che i criteri tecnici per la valutazione dell'efficacia del pretrattamento non si applicano alle sottocategorie di discarica e che i rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica. Il comma 4 stabilisce che per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l'utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati dall'Allegato 6. Il comma 5 infine dispone che lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dal Regolamento (Ce) n. 2019/1021.

**Articolo 1 lettera h) introduzione degli articoli da 7-bis a 7-octies dopo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2003.**

L'articolo 7-bis reca le finalità e la frequenza delle attività necessarie per effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti ai fini dell'ammissibilità in discarica e rimanda all'Allegato 5 per le modalità operative.

L'articolo 7-ter definisce le modalità per effettuare la verifica di conformità dei rifiuti finalizzata a stabilire se gli stessi possiedono le caratteristiche per lo smaltimento nella relativa categoria e se soddisfano i relativi criteri di ammissibilità previsti. Rimanda all'Allegato 6 per la descrizione dei metodi di campionamento e analisi dei rifiuti e stabilisce l'obbligo per il gestore di conservare i risultati delle prove per cinque anni.

L'articolo 7-quater definisce i criteri e le modalità di smaltimento nelle discariche per rifiuti inerti, nonché i divieti. Rinvia all'Allegato 4 paragrafo 1 per la definizione degli specifici limiti di accettabilità.

L'articolo 7-quinquies definisce i criteri e le modalità di smaltimento nelle discariche per rifiuti non pericolosi, nonché i divieti. Rinvia all'Allegato 4 paragrafo 2 per la definizione degli specifici limiti di accettabilità.

L'articolo 7-sexies definisce i criteri sulla base dei quali le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi. Stabilisce altresì che i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 sono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. Le autorizzazioni, motivando adeguatamente, ammettono nelle sottocategorie di discariche anche rifiuti caratterizzati da parametri DOC, e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell'Allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio di cui all'Allegato 7. L'Allegato 7 reca altresì le informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi. Dispone infine che le autorità territorialmente competenti possono autorizzare discariche monodedicate per rifiuti non pericolosi



derivanti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prendendo in considerazione i parametri previsti dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

L'articolo 7-septies definisce i criteri e le modalità di smaltimento nelle discariche per rifiuti pericolosi, nonché i divieti. Rinvia all'Allegato 4 paragrafo 3 per la definizione degli specifici limiti di accettabilità. 3. Stabilisce inoltre che le autorità competenti possono autorizzare all'interno di discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa valutazione del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7-sexies, purché sia garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi.

L'articolo 7-octies reca specifici criteri di ammissibilità in depositi sotterranei secondo le modalità di valutazione indicate al punto 3 dell'allegato 1. I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione. Reca altresì i divieti di ammissibilità in depositi sotterranei dei rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo, è effettuata da parte del soggetto che richiede l'autorizzazione, la valutazione dei rischi specifici per il sito in cui avviene il deposito in questione, in conformità a quanto previsto al punto 3 dell'allegato 2. Tale valutazione deve accertare che il livello di isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera è accettabile. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilità; i differenti gruppi di compatibilità devono essere fisicamente separati nella fase di stoccaggio.»;

#### **Articolo 1 lettera i) modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 36/2003.**

L'articolo 8 modificato definisce i dati e le informazioni che la domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica deve contenere, rispetto alla formulazione vigente del decreto 36/2003 introduce la lettera fbis) in ordine agli accorgimenti progettuali previsti per garantire la stabilità del manufatto e del terreno di fondazione con riferimento alle diverse fasi di vita dell'opera, facendo riferimento agli Stati Limite di Uso previsti dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni sia in campo statico che sismico, secondo le modalità di cui all'Allegato 1.

#### **Articolo 1 lettera l) sostituzione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 36/2003.**

Il nuovo articolo 11 reca le modalità operative per la verifica in loco e per le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica. In particolare quali indicazioni fornire, la documentazione da presentare, gli obblighi di controllo del gestore, le modalità dei campionamenti e la frequenza degli stessi.

#### **Articolo 1 lettera m) modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 36/2003.**

Il comma 2 è sostituito dal nuovo comma 2 che contiene il rinvio anche alla lettera f-bis dell'articolo 8 relativa alla stabilità del terreno di fondazione ai sensi delle Norme tecniche delle costruzioni.

#### **Articolo 1 lettera n) modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 36/2003.**

La modifica all'articolo 13 è volta ad inserire il comma 6-bis che definisce le modalità per il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche e per dimostrare l'esaurimento dell'effetto inquinante del percolato.

#### **Articolo 1 lettera o) introduzione degli articoli da 16-bis a 16-ter dopo l'articolo 16 del decreto legislativo n. 36/2003.**

L'articolo 16-bis reca la procedura di modifica degli allegati da 3 a 8, allegati non di stretto recepimento della direttiva europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del



territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tal fine il Ministero dell'ambiente presenta una richiesta a ISPRA di istruttoria tecnica indicando un termine non superiore a 120 giorni. In caso di inutile decorrenza di tale termine si procede comunque con il decreto del Ministero dell'ambiente.

L'articolo 16-ter reca la disciplina relativa alle deroghe, recando quelle già previste nel D.M 27 settembre 2010.

#### **Articolo 1 lettera p) modifiche dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36/2003.**

L'articolo 17 modificato reca disposizioni transitorie e finali e, in particolare, inserisce il comma 7-bis che stabilisce che i limiti di cui alla tabella 5, nota lettera h) dell'allegato 4 si applicano ai sensi dell'articolo 7-quinquies comma 4 a partire al 1 gennaio 2024. Tale disposizione riguarda l'introduzione di un limite di ammissibilità in discarica per il codice EER 190805 che non è di recepimento della direttiva 2018/850/UE e, pertanto, non comporta la mancata entrata in vigore della direttiva nei tempi da essa prescritti.

#### **Articolo 1 lettera q) sostituzione degli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36**

Il nuovo allegato 1 reca indicazioni sui criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica, in particolare è fatta la distinzione fra quelli inerenti le discariche di inerti e quelli relativi alle discariche di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi, con modalità costruttive e gestionali diversificate e a tutela crescente a seconda del tipo di discarica. Infine vengono fornite indicazioni su una particolare modalità di smaltimento rappresentata dal lo smaltimento definitivo dei rifiuti in depositi sotterranei.

Il nuovo allegato 2 stabilisce le modalità di gestione e le procedure minime di sorveglianza e controllo durante la fase operativa e post-operativa di una discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente e sulla salute umana ed individuare le adeguate misure correttive.

Disciplina inoltre gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di chiusura di una discarica e individua gli adempimenti durante la fase post-operativa e per il ripristino ambientale del sito medesimo.

#### **Articolo 1 lettera r) introduzione degli allegati da 3 a 8 dopo l'Allegato 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36**

L'Allegato 3 reca i divieti di ammissibilità dei rifiuti in discarica e introduce i relativi elenchi con indicazione dei codici EER dei rifiuti, distinti per categorie, il cui conferimento in discarica è vietato ai sensi dell'articolo 6.

L'Allegato 4 reca i criteri di ammissibilità in discarica definendo i limiti di accettabilità per le specifiche categorie, ovvero discariche per rifiuti inerti, discariche per rifiuti non pericolosi, discariche per rifiuti pericolosi, nonché i criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto.

L'Allegato 5 reca le modalità per effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti al fine del corretto smaltimento in discarica.

L'Allegato 6 definisce le metodiche di campionamento e analisi dei rifiuti, ivi compresi quelli contenenti amianto.

L'Allegato 7 reca le informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi, nonché la procedura per la valutazione del rischio applicabile ai fini dell'autorizzazione di sottocategorie di discariche.



L'Allegato 8 definisce i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica per i rifiuti da raccolta differenziata, nonché modalità e frequenza della misurazione dell'indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) e delle analisi merceologiche sui rifiuti.

L'articolo 2 reca le abrogazioni e le disposizioni transitorie.

In particolare stabilisce che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 è abrogato. Stabilisce altresì che i limiti previsti dall'articolo 6, tabella 5, nota lettera a) del D.M. 27 settembre 2010 continuano ad applicarsi fino a 1° gennaio 2024.

Al comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere i), m) e n), si applicano esclusivamente alle discariche di nuova realizzazione nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. Le nuove disposizioni contenute nell'articolo 1 lettere i), m) e n), non sono di stretto recepimento della direttiva discariche e pertanto non si è ritenuto di introdurre un obbligo di adeguamento alla nuova normativa per le discariche già autorizzate.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.



<p><b>DIRETTIVA 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti</b></p> <p><b>In grassetto: modifiche apportate dalla direttiva UE/2018/850</b></p>	<p><b>Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)</b></p> <p><b>Dm Ambiente 27 settembre 2010 – Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica</b></p> <p><b>Linee guida ISPRA</b></p> <p><b>Testo vigente</b></p>	<p><b>Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di recepimento della direttiva (UE) 2018/850</b></p>	<p><b>NOTE</b></p> <p><b>Nelle note sono indicate sinteticamente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nuove disposizioni della direttiva che non richiedono una trasposizione ;</li> <li>- motivazioni della modifica proposta;</li> <li>- altre norme vigenti da prendere in considerazione o alle quali rinviare;</li> <li>- aspetti legati ad eventuale disciplina transitoria da prevedere tra vecchia e nuova normativa;</li> </ul>
<p><b>Articolo 1</b> <b>Obiettivo generale</b></p> <p>1. Per sostenere la transizione dell'Unione verso un'economia circolare e adempiere i requisiti della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), in particolare degli articoli 4 e 12, lo scopo della presente direttiva è di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, e prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell'aria, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.</p> <p>2. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle discariche, la presente direttiva contiene, per quelle alle quali si applica la</p>	<p><b>Articolo 1</b> <b>Finalità</b></p> <p>1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.</p> <p>2. Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente decreto.</p>	<p><b>Articolo 1</b> <b>Finalità</b></p> <p>1. Il presente decreto garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell'aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.</p> <p>2. Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, se sono soddisfatti i requisiti del</p>	<p>Recepimento articolo 1 direttiva (UE) 2018/850</p>

<p>direttiva 96/61/CE, i pertinenti requisiti tecnici, allo scopo di definire in termini concreti i requisiti generali di tale direttiva. Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti della direttiva 96/61/CE se sono soddisfatti i requisiti della presente direttiva.</p>		<p>presente decreto.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <b>Definizioni</b></p> <p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>a) <b>si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuto pericoloso», «rifiuto non pericoloso», «rifiuti urbani», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta differenziata», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio» e «smaltimento», di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.»;</b></p> <p>e) «rifiuti inerti»: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche;</p> <p>f) «deposito sotterraneo»: un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, quale una miniera di potassio o di sale;</p> <p>g) «discarica»: un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo), compresa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <b>Definizioni D.lgs 36/03</b></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a) «rifiuti»: le sostanze od oggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;</p> <p>b) «rifiuti urbani»: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) «rifiuti pericolosi»: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;</p> <p>d) «rifiuti non pericolosi»: i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati dalla lettera c);</p> <p>e) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;</p> <p>f) «deposito sotterraneo»: un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;</p> <p>g) «discarica»: area adibita a smaltimento dei</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <b>Definizioni D.lgs 36/03</b></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p><del>a) «rifiuti»: le sostanze od oggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;</del></p> <p><del>b) «rifiuti urbani»: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;</del></p> <p><del>e) «rifiuti pericolosi»: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;</del></p> <p><del>d) «rifiuti non pericolosi»: i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati dalla lettera e);</del></p> <p>e) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;</p> <p>f) «deposito sotterraneo»: un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;</p>	<p>Recepimento articolo 2 lettera a) direttiva (UE) 2018/850</p>

<p>- la zona interna adibita allo smaltimento dei rifiuti (cioè la discarica in cui lo smaltimento dei rifiuti avviene nel luogo medesimo in cui essi sono stati prodotti e ad opera di chi li ha prodotti), e</p> <p>- un'area adibita in modo permanente (cioè per più di un anno) al deposito temporaneo di rifiuti,</p> <p>ma esclusi</p> <p>- gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e</p> <p>- i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o</p> <p>- i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;</p> <p>h) «trattamento»: i processi fisici, termici, chimici, o biologici, inclusa la cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero;</p> <p>i) «colaticcio»: qualsiasi liquido che coli attraverso i rifiuti depositati e sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa;</p> <p>j) «gas di discarica»: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;</p> <p>k) «eluato»: la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio;</p> <p>l) «gestore»: la persona fisica o giuridica responsabile della discarica conformemente alla legislazione interna dello Stato membro nel quale è situata la discarica; tale persona può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura;</p> <p>m) «rifiuti biodegradabili»: qualsiasi</p>	<p>rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;</p> <p>h) «trattamento»: i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;</p> <p>i) «rifiuti biodegradabili»: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone;</p> <p>l) «gas di discarica»: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;</p> <p>m) «percolato»: liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi;</p> <p>n) «eluato»: liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5;</p> <p>o) «gestore» il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica;</p>	<p>g) «discarica»: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;</p> <p>h) «trattamento»: i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;</p> <p>i) «rifiuti biodegradabili»: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone;</p> <p>l) «gas di discarica»: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;</p> <p>m) «percolato»: qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa;</p> <p>n) «eluato»: <del>liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5</del> la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio;</p> <p>o) «gestore» il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica,</p>	
--	--	--	--



<p>rifiuti non superi le 3 000 tonnellate all'anno; e</p> <p>- un insediamento distante almeno 100 km dal più vicino centro urbano che conti almeno 250 abitanti per chilometro quadrato, e privo di accesso stradale.</p>			
<p>Articolo 3</p> <p>Ambito di applicazione</p> <p>1. Gli Stati membri applicano la presente direttiva a tutte le discariche definite nell'articolo 2, lettera g).</p> <p>2. Fatta salva la legislazione comunitaria vigente, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:</p> <p>— lo spandimento di fanghi, compresi i fanghi di fogna e i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e materie analoghe sul suolo a fini di fertilizzazione o ammendamento;</p> <p>— l'uso di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;</p> <p>— il deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente.</p> <p><del>— il deposito di terra non inquinata o di rifiuti inerti non pericolosi ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave.</del></p> <p>3. La gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo</p>	<p>Articolo 3.</p> <p>Àmbito d'applicazione. 1.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g).</p> <p>2. Il presente decreto non si applica:</p> <p>a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;</p> <p>b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;</p> <p>c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;</p> <p>d) al deposito di terra non inquinata ai sensi del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave.</p> <p>3. Fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana, al deposito di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio delle cave, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato 1 punti 2.3 e</p>	<p>Articolo 3.</p> <p>Àmbito d'applicazione.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche, come definite dall'articolo 2, comma 2, lettera g).</p> <p>2. Il presente decreto non si applica:</p> <p>a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;</p> <p>b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;</p> <p>c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;</p> <p><del>d) al deposito di terra non inquinata ai sensi del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave.</del></p> <p>3. Fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana, la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento</p>	<p>Recepimento articolo 3, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2018/850</p> <p>Recepimento articolo 3 paragrafo 3 della direttiva UE/2018/850</p>

<p>sfruttamento delle cave è esclusa dall'ambito di applicazione della presente direttiva laddove rientri nell'ambito di applicazione di altri atti legislativi dell'Unione.</p> <p>4. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta gli articoli 6, lettera d), 7, punto i), 8, lettera a), punto iv); 10; 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c); 12, lettere a) e c); l'allegato II (ad eccezione del punto 3, livello 3, e del punto 4); l'allegato III, punti 3, 4 e 5, della presente direttiva in parte o in tutto non applicabili:</p> <p>a) alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti dotate di una capacità complessiva non superiore a 15 000 tonnellate o con un flusso annuo non superiore a 1 000 tonnellate ubicate su isole, nel caso esse rappresentino l'unica discarica presente sul territorio e siano destinate unicamente allo smaltimento di rifiuti prodotti nella stessa isola. Una volta esaurita la capacità complessiva della discarica, qualsiasi nuova discarica impiantata sull'isola dovrà conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva;</p> <p>b) alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti ubicate presso insediamenti isolati, nel caso in cui la discarica sia destinata unicamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'insediamento isolato in questione.</p> <p>Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle isole e degli insediamenti isolati esonerati. La Commissione pubblica l'elenco delle isole e degli insediamenti isolati.</p> <p>5. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che ai depositi sotterranei quali definiti nell'articolo 2, lettera f), della presente direttiva possono non applicarsi le</p>	<p>2.4.</p>	<p>delle cave è esclusa dall'ambito di applicazione del presente decreto laddove rientri nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117.</p>	
--	-------------	---	--

<p>disposizioni di cui all'articolo 13, lettera d), all'allegato I, punti 2, eccetto il primo trattino, 3, 4 e 5 e all'allegato III, punti 2, 3 e 5 della presente direttiva</p>			
<p align="center"><b>Articolo 4</b> Categorie di discariche</p> <p>Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- discarica per rifiuti pericolosi;</li> <li>- discarica per rifiuti non pericolosi;</li> <li>-discarica per rifiuti inerti.</li> </ul>	<p align="center"><b>Articolo 4</b> Classificazione delle discariche</p> <p>1.Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- discarica per rifiuti pericolosi;</li> <li>- discarica per rifiuti non pericolosi;</li> <li>- discarica per rifiuti inerti.</li> </ul>	<p align="center"><b>Articolo 4</b> Classificazione delle discariche</p> <p>1.Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- discarica per rifiuti pericolosi;</li> <li>- discarica per rifiuti non pericolosi;</li> <li>- discarica per rifiuti inerti.</li> </ul>	
<p align="center"><b>Articolo 5</b> Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una discarica</p> <p>1. Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.</p> <p>2. In base a tale strategia:</p> <p>a) non oltre cinque anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 75 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati;</p> <p>b) non oltre otto anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica</p>	<p align="center"><b>Articolo 5</b> Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica</p> <p>1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna Regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, i seguenti obiettivi:</p> <p>a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;</p> <p>b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;</p> <p>c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.</p> <p>2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti e, in subordine, il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla normativa europea.</p> <p>3. Le Regioni soggette a fluttuazioni stagionali</p>	<p align="center"><b>Articolo 5</b> Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica</p> <p>1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna Regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, i seguenti obiettivi:</p> <p>a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;</p> <p>b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;</p> <p>c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.</p> <p>2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti e, in subordine, il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla normativa europea.</p> <p>3. Le Regioni soggette a fluttuazioni stagionali</p>	



3. Gli Stati membri provvedono affinché non siano ammessi in una discarica i seguenti rifiuti:

a) rifiuti liquidi;

b) rifiuti che, nelle condizioni esistenti in discarica, sono esplosivi, corrosivi, ossidanti, altamente infiammabili o infiammabili ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE;

c) rifiuti provenienti da cliniche, ospedali o istituti veterinari, qualora siano infettivi ai sensi della direttiva 91/689/CEE (caratteristiche di cui al punto H9 dell'allegato III), e rifiuti che rientrano nella categoria 14 (allegato I, parte A) della suddetta direttiva;

d) gomme usate intere dopo due anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1, escluse le gomme usate come materiale di ingegneria e le gomme usate triturate cinque anni dopo tale data (escluse in entrambi i casi quelle per biciclette e quelle con un diametro esterno superiore a 1400 mm);

e) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti a norma dell'allegato II;

**f) rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE e dell'articolo 22 di tale direttiva, a eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 4 di detta direttiva.**

**3 bis. Gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti**

idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

Gli Stati membri includono informazioni sulle misure adottate a norma del presente paragrafo nei loro piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE o in altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato.

4. È vietato diluire o mescolare rifiuti unicamente al fine di renderli conformi alle norme di ammissibilità.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 %, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso).

6. Uno Stato membro può rinviare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 5 fino a un massimo di cinque anni, a condizione che detto Stato membro: a) abbia collocato in discarica oltre il 60 % dei propri rifiuti urbani generati nel 2013, come comunicato nell'ambito del questionario comune dell'OCSE e di Eurostat; e b) almeno 24 mesi prima del termine fissato nel paragrafo 5 del presente articolo, comunichi alla Commissione l'intenzione di rinviare il termine e presenti un piano di attuazione in conformità con l'allegato IV della presente direttiva. Tale piano può essere combinato con un piano di attuazione presentato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2008/98/CE.

<p>7. Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 6, lettera b), la Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere tale piano se essa ritiene che il piano non rispetti le prescrizioni di cui all'allegato IV. Lo Stato membro interessato presenta un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.</p> <p>8. Se il termine è rinviato conformemente al paragrafo 6, lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 25 %, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani generati (per peso).</p> <p>9. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione riesamina l'obiettivo di cui al paragrafo 5 al fine di mantenerlo o, qualora opportuno, ridurlo, di prendere in considerazione obiettivi quantitativi pro capite in materia di collocamento in discarica e di introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5 bis</b></p> <p><b>Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi</b></p> <p>1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6, siano stati conseguiti:</p> <p>a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica è calcolato in un determinato anno civile;</p> <p>b) il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al</p>		<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5 bis</b></p> <p><b>Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi</b></p> <p>1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 4-ter, siano stati conseguiti:</p> <p>a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica è calcolato in un determinato anno civile;</p> <p>b) il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o al recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la selezione o il trattamento meccanico biologico,</p>	<p><b>Recepimento articolo 5-bis, della direttiva (UE) 2018/850</b></p>

riciclaggio o del recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la cernita o il trattamento meccanico biologico, che sono successivamente collocati in discarica, è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;

c) il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere successivamente collocati in discarica, sono comunicati come collocati in discarica;

d) il peso dei rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio o recupero di altro tipo di rifiuti urbani, che sono successivamente collocati in discarica, non è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.

2. Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte. A tal fine possono utilizzare il sistema istituito conformemente all'articolo 11 *bis*, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE.

3. Qualora, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), i rifiuti urbani siano spediti in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell'Unione ai fini del collocamento in discarica, tali rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo della quantità di rifiuti collocati in discarica, a norma del paragrafo 1, dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

4. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, la Commissione adotta, entro il 31 marzo 2019, atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati

che sono successivamente collocati in discarica, è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;

c) il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere successivamente collocati in discarica, sono comunicati come collocati in discarica;

d) il peso dei rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio o recupero di altro tipo di rifiuti urbani, che sono successivamente collocati in discarica, non è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.

2. Al fine di assicurare il soddisfacimento degli obiettivi di cui al comma 1, nonché nel rispetto del divieto di cui all'articolo 6, la tracciabilità dei rifiuti urbani è garantita con gli strumenti di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonché agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il controllo della qualità dei rifiuti urbani è assicurato mediante il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-octies, nonché all'articolo 11 del presente decreto.

3. Qualora in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, i rifiuti urbani raccolti siano spediti in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell'Unione, ai fini del collocamento in discarica, tali rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo della quantità di rifiuti collocati in discarica.

4. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5-bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, le modalità, i criteri generali per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 5 e gli eventuali obiettivi progressivi in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente

<p>secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.</p>		<p>della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;</p>	
<p><b>Articolo 5 ter</b> <b>Segnalazione preventiva</b> 1. La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige una relazione sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6, al più tardi tre anni prima della scadenza di ciascun termine ivi specificato. 2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti: a) una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro; b) un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire tali obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, accompagnato da opportune raccomandazioni per ciascuno Stato membro interessato; c) esempi di migliori prassi applicate in tutta l'Unione, che potrebbero fornire linee guida per progredire verso il conseguimento degli obiettivi.</p>			
<p><b>Articolo 5 quater</b> <b>Scambio di informazioni e migliori prassi</b> La Commissione organizza regolarmente uno scambio di informazioni e delle migliori prassi tra gli Stati membri, comprese, se del caso, le autorità regionali e locali, sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva.</p>			
	<p><b>Articolo 6</b> <b>Rifiuti non ammessi in discarica</b> 1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti: a) rifiuti allo stato liquido. b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B),</p>	<p><b>Articolo 6</b> <b>Rifiuti non ammessi in discarica</b> 1. È vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. È comunque vietato lo smaltimento in discarica dei seguenti rifiuti: a) rifiuti allo stato liquido;</p>	<p>Recepimento articolo 5, paragrafo 3, lettera f) della direttiva (UE) 2018/850</p>

	<p>ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997;</p> <p>c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale <math>\geq 1\%</math>;</p> <p>d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale <math>&gt; 5\%</math>;</p> <p>e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo — Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997 e ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219;</p> <p>f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997:</p> <p>g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194:</p> <p>h) materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;</p> <p>i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm;</p> <p>l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb;</p> <p>m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da Cfc e Hcfc, o rifiuti contaminati da Cfc e Hcfc in quantità superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;</p> <p>n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti:</p>	<p>b) rifiuti classificati come Esplosivi (HP1), Comburenti (HP2) e Infiammabili (HP3), ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE;</p> <p>c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come H314 – Skin Corr. 1° in concentrazione totale maggiore o uguale a 1%;</p> <p>d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come H314 – Skin Corr. 1A, H314 – Skin Corr. 1B e H314 Skin Corr. 1C in concentrazione totale maggiore o uguale al 5%;</p> <p>e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - HP9 ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE ed ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;</p> <p>f) rifiuti contenenti sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.);</p> <p>g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;</p> <p>h) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm; l'elenco dei policlorodifenili (PCB) da prendere in considerazione è riportato nella tabella 1A dell'Allegato 3;</p> <p>i) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb; l'elenco delle diossine (policlorodibenzodiossine, PCDD) e dei furani (policlorodibenzofurani, PCDF) da prendere in considerazione ai fini della verifica di ammissibilità in discarica, con i rispettivi fattori di equivalenza, è riportato nella tabella 1B;</p> <p>l) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti</p>	<p>Attuazione della delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117</p>
--	---	--	--

	<p>o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;  2. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7.</p>	<p>costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;  m) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1.400 mm.  n) i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio individuati dai codici EER riportati nell'elenco di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 3, a eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo n. 152/2006.  2. È vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti individuati dai codici EER riportati nell'elenco di cui alla tabella 2 dell'Allegato 3, qualora presentino le caratteristiche chimico fisiche riportate nella stessa tabella.  3. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7.»;</p>	
<p align="center"><b>Articolo 6</b></p> <p><b>Rifiuti ammissibili nelle varie categorie di discariche</b></p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>a) solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. Tale disposizione può applicarsi ai rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente possibile o a qualsiasi altro rifiuto il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l'ambiente.</p>	<p align="center"><b>Articolo 7</b></p> <p align="center"><b>Rifiuti ammessi in discarica</b></p> <p>1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:</p> <p>a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;</p> <p>b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. L'Istituto superiore per</p>	<p align="center"><b>Articolo 7</b></p> <p align="center"><b>Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica</b></p> <p>1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:</p> <p>a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;</p> <p>b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente. Tale condizione si ritiene soddisfatta, per i rifiuti indicati nell'Allegato 8 quando è garantito il rispetto delle condizioni ivi riportate. Le modifiche</p>	<p><b>Recepimento articolo 6, lettera a) della direttiva (UE) 2018/850</b></p> <p>Attuazione della delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 (DM 27/09/2010)</p>

**Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate a norma del presente punto non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l'aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio come stabilito all'articolo 11 di tale direttiva;**

b) solo i rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati a norma dell'allegato II siano destinati ad una discarica per rifiuti pericolosi;

c) le discariche per i rifiuti non pericolosi possano essere utilizzate:

i) per i rifiuti urbani;

ii) per i rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine conformi ai criteri di ammissione dei rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi fissati a norma dell'allegato II;

iii) per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi (p.e. solidificati, vetrificati), con un comportamento del colaticcio equivalente a quello dei rifiuti non pericolosi di cui al punto iii), conformi ai pertinenti criteri di ammissione dei rifiuti fissati a norma dell'allegato II. Tali rifiuti pericolosi non possono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;

d) le discariche per rifiuti inerti siano utilizzate esclusivamente per rifiuti inerti.-

la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini.

2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

a) rifiuti urbani;

b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;

c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.

4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente. 5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

*DM 27 settembre 2010 articolo 1*

**Articolo 1**

*Principi generali*

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36.

2. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.

all'Allegato 8 adottate ai sensi dell'articolo 16-bis assicurano che non venga pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l'aumento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.

2. I criteri tecnici per la valutazione dell'efficacia del pretrattamento non si applicano alle sottocategorie di discarica.

3. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.

4. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuata da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l'utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati all'Allegato 6.

5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

**DM 27 settembre 2010 articolo 1**

*ammissibilità rifiuti in discarica)*

	<p>3. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.</p> <p>4. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.</p> <p>5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dal Regolamento (Ce) n. 850/2004 e successive modificazioni.</p>	<p><b>Articolo 1 Principi generali, comma 4</b></p> <p><del>4. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.</del></p> <p><del>5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dal Regolamento (Ce) n. 2019/1021 e successive modificazioni.</del></p>	
-	<p><b>Articolo 2</b> <i>Caratterizzazione di base</i></p> <p>1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.</p> <p>2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'allegato 1 al presente decreto.</p> <p>3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.</p>	<p><b>Articolo 7-bis</b> <i>Caratterizzazione di base</i></p> <p>1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.</p> <p>2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'Allegato 5.</p> <p>3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.</p> <p>4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i</p>	<p>Attuazione della delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 (DM 27/09/2010 ammissibilità rifiuti in discarica articolo 2)</p>

	<p>4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.</p> <p>5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.</p> <p>6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.</p>	<p><b>criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.</b></p> <p><b>5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità di quest'ultimo, al spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.</b></p> <p><b>6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.</b></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <b>Verifica di conformità</b></p> <p>1. I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica in base alla caratterizzazione di cui all'articolo 2 del presente decreto, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto.</p> <p>2. La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'articolo 2.</p> <p>3. Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. A tal fine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.</p> <p>4. Il gestore è tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7-ter</b> <b>Verifica di conformità</b></p> <p><b>1. I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica, in base alla caratterizzazione di cui all'articolo 7-bis sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto.</b></p> <p><b>2. La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'articolo 7-bis.</b></p> <p><b>3. Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotto. A tal fine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'Allegato 6.</b></p> <p><b>4. Il gestore conserva i risultati delle prove per cinque anni.</b></p>	<p>Attuazione della delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 (DM 27/09/2010 ammissibilità rifiuti in discarica art. 3)</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b> <b>Impianti di discarica per rifiuti inerti</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7-quater</b> <b>Impianti di discarica per rifiuti inerti</b></p>	<p>Attuazione della delega di cui</p>

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti:

a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal presente decreto. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purché provenienti dallo stesso processo produttivo;

b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'articolo 2, soddisfano i seguenti requisiti: sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del presente decreto, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del presente decreto; non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.

2. È vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono Pcb, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg e che contengono diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4, in concentrazione superiore a 0,0001 mg/kg. Per gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all'allegato IV del Regolamento (Ce) n. 850/2004 e successive modificazioni.

3. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ovvero si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. I rifiuti elencati non possono essere

**1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 -ter, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti:**

**a) i rifiuti elencati nella tabella 1 dell'allegato 4 sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonché ai criteri di cui alla tabella 2 dell'allegato 4 e possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti senza essere sottoposti ad accertamento analitico. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un'unica fonte. Si possono ammettere insieme rifiuti diversi elencati nella tabella 1 dell'Allegato 4, purché provenienti dalla stessa fonte;**

**b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'articolo 7-bis, soddisfano i seguenti requisiti: sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 dell'Allegato 4 e non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate alla tabella 4 dell'Allegato 4.**

**2. È vietato il conferimento in discarica di rifiuti inerti che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell'Allegato 3, in concentrazione superiore ai limiti riportati nella tabella 3 dell'Allegato 4. Per gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2019/1021.**

**3. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), ovvero si sospetti una contaminazione, a seguito di un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto, anche i rifiuti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 4 sono sottoposti ad**

**all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 (DM 27/09/2010 ammissibilità rifiuti in discarica art. 5)**

	<p>ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa.</p>	<p><b>analisi o semplicemente respinti dal gestore. I rifiuti elencati non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche, in quantità tale da aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa.</b></p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 6 Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi</p> <p>1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti:</p> <p>a) i rifiuti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani;</p> <p>b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.</p> <p>2. I rifiuti di cui al comma 1, lettera a) sono ammessi in questa tipologia di discarica se risultano conformi a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003; non sono ammessi se risultano contaminati a un livello tale che il rischio associato al rifiuto giustifica il loro smaltimento in altri impianti. Detti rifiuti non possono essere ammessi in aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7-<i>quinquies</i> Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi</p> <p><b>1. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti</b></p> <p><b>a) rifiuti urbani non pericolosi;</b></p> <p><b>b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dal presente decreto;</b></p> <p><b>c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti al comma 5.</b></p> <p><b>2. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti.</b></p> <p><b>3. I rifiuti di cui al comma 2 non possono essere ammessi in aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.</b></p> <p><b>4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 5 bis dell'Allegato 4 e che, sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a-bis dell'Allegato 4.</b></p> <p><b>5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi vale a dire rifiuti che, sottoposti a trattamento preliminare, ad esempio di</b></p>	<p>Attuazione della delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 (DM 27/09/2010 ammissibilità rifiuti in discarica articolo 6)</p>

cessione di cui all'allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5. 4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi (cioè rifiuti che, sottoposti a trattamento preliminare, ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione, presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica) che: a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a; b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (Toc) non superiore al 5%; c) hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%; d) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. d-bis) sottoposti a idonee prove geotecniche dimostrano adeguata stabilità fisica e capacità di carico. Per tale valutazione è possibile riferirsi ai criteri di accettazione Wac dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Regno Unito; d-ter) sono sottoposti alla valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo i metodi Cen/Ts 14429 o Cen/Ts 14997.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto, nelle aree delle discariche per rifiuti non pericolosi destinate a ricevere rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, possono essere smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettino le condizioni di cui alla tabella 5a.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che: a) contengono Pcb come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg; b) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in

**solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione, presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica, che hanno le caratteristiche individuate nella tabella 5a-bis dell'Allegato 4 e che:**

**a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 6 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell'Allegato 4 ;**

**b) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;**

**c) sottoposti a idonee prove geotecniche dimostrano adeguata stabilità fisica e capacità di carico. Per tale valutazione è possibile riferirsi ai criteri di accettazione Wac dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Regno Unito;**

**d) sono sottoposti alla valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo i metodi Cen/Ts 14429 o Cen/Ts 14997.**

**6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-ter, nelle aree delle discariche per rifiuti non pericolosi destinate a ricevere rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, possono essere smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettino le condizioni di cui alla tabella 5-bis dell'Allegato 4.**

**7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:**

**a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle**

concentrazioni superiori a 0.002 mg/kg; e) contengono inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) n.850/2004 e successive modificazioni, non individuati nelle precedenti lettere a) e b), in concentrazioni superiori ai limiti di cui all'allegato IV del medesimo regolamento. 7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Sono spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali. Entro la giornata di conferimento, deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire il contatto tra rifiuti e persone;

b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali a base di gesso devono avere una concentrazione in Toc non superiore al 5% ed un valore di Doc non superiore al limite di cui alla tabella 5a;

c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'articolo 7, comma 3, lettera c) del decreto

sono realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Sono spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali. Entro la giornata di conferimento, deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire il contatto tra rifiuti e persone.;

b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali a base di gesso devono avere una concentrazione in Toc non superiore al 5% ed un valore di Doc non superiore al limite di cui alla tabella 5a dell'Allegato 4;

c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con quanto disposto dal D.M 29 luglio 2004, n. 248, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 4 paragrafi 4 e 5. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente.

	<p>legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente.</p>		
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b> <i>Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi</i></p> <p>1. Nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:</p> <p>a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;</p> <p>b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;</p> <p>c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.</p> <p>2. I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono Doc, e Tds.</p> <p>3. Le autorità territorialmente competenti possono, altresì, autorizzare monodiscariche per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7-sexies</b> <b>Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi</b></p> <p><b>1. Le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:</b></p> <p><b>a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;</b></p> <p><b>b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;</b></p> <p><b>c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.</b></p> <p><b>2. I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 sono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri secondo le modalità di cui all'Allegato 7. Le autorizzazioni, motivando adeguatamente, ammettono nelle sottocategorie di discariche anche rifiuti caratterizzati da parametri DOC, e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell'Allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio di cui</b></p>	<p>Attuazione della delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 (DM 27/09/2010 ammissibilità rifiuti in discarica articoo 7)</p>

	<p>della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prendendo in considerazione i parametri previsti dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p>	<p><b>all'Allegato 7.</b>  <b>3. Le informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi sono riportate nell'Allegato 7.</b>  <b>4. Le autorità territorialmente competenti possono, altresì, autorizzare discariche monodedicate per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prendendo in considerazione i parametri previsti dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</b></p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>Impianti di discarica per rifiuti pericolosi</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:</p> <p>a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6;</p> <p>b) contengono PCB come definiti dal decreto 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;</p> <p>c) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg;</p> <p>d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere inferiore al 25%;</p> <p>e) il Toc non deve essere superiore al 6%;</p> <p>f) per gli inquinanti organici persistenti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere b) e c) si applicano i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del Regolamento (Ce) 850/2004 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 paragrafo 4, lettera b) dello stesso Regolamento;</p> <p>f-bis) per la valutazione della capacità di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7-septies</p> <p><b>Impianti di discarica per rifiuti pericolosi</b></p> <p><b>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che hanno le caratteristiche individuate nella tabella 6-bis dell'Allegato 4 e che sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6 dell'Allegato 4; per la valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi i rifiuti sono sottoposti a test di cessione secondo i metodi CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429.</b></p> <p><b>2. Le analisi di controllo relative a PCB, diossine, furani e inquinanti organici diversi possono essere disposte, con oneri a carico del detentore dei rifiuti e del gestore della discarica, dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.</b></p> <p><b>3. Le autorità competenti possono autorizzare all'interno di discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa valutazione del rischio, lotti identificati come sottocategorie di</b></p>	<p>Attuazione della delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 (DM 27/09/2010 ammissibilità rifiuti in discarica articolo 8)</p>

	<p>neutralizzazione degli acidi i rifiuti sono sottoposti a test di cessione secondo i metodi Cen/Ts 14997 o Cen/Ts 14429.</p> <p>2. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 1, lettere b) e c) ed f) possono essere disposte, con oneri a carico del detentore dei rifiuti e del gestore della discarica, dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.</p> <p>3. Le autorità competenti possono autorizzare all'interno di discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa valutazione del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, purché sia garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi.</p>	<p><b>discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7- sexies, purché sia garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi.</b></p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;"><i>Criteri di ammissibilità in depositi sotterranei</i></p> <p>1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli indicati al comma 3.</p> <p>2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, è effettuata da parte del soggetto che richiede l'autorizzazione, la valutazione della sicurezza conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell'allegato I al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e degli ulteriori criteri stabiliti nell'allegato 4 al presente decreto. I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione.</p> <p>3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei i rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi: a) i rifiuti elencati all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; b) i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire a contatto con l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni previste per lo stoccaggio e subire quindi: un cambiamento di volume; una generazione di sostanze o gas</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7-octies.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Criteri di ammissibilità in depositi sotterranei.</b></p> <p><b>1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli indicati al comma 3.</b></p> <p><b>2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, è effettuata da parte del richiedente, la valutazione della sicurezza conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell'Allegato 1. I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione.</b></p> <p><b>3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei i rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi:</b></p> <p><b>a) i rifiuti elencati all'articolo 6, comma 1;</b></p> <p><b>b) i rifiuti e i loro contenitori, se suscettibili di reagire a contatto con l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni previste per lo stoccaggio e subire quindi: un cambiamento di volume; una generazione di sostanze o gas</b></p>	<p>Attuazione della delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 (DM 27/09/2010 ammissibilità rifiuti in discarica articolo 9)</p>

autoinfiammabili o tossici o esplosivi, o qualunque altra reazione che possa rappresentare un rischio per la sicurezza operativa e/o per l'integrità della barriera; c) i rifiuti biodegradabili; d) i rifiuti dall'odore pungente; e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o esplosiva, e in particolare i rifiuti che: provocano concentrazioni di gas tossici per le pressioni parziali dei componenti; in condizioni di saturazione in un contenitore formano concentrazioni superiori del 10% alla concentrazione che corrisponde al limite inferiore di esplosività; f) i rifiuti con un'insufficiente stabilità tenuto conto delle condizioni geomeccaniche; g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione spontanea nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non identificate.

4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo, è effettuata da parte del soggetto che richiede l'autorizzazione, la valutazione dei rischi specifici per il sito in cui avviene il deposito in questione, in conformità a quanto previsto al punto 1.2 dell'allegato 4. Tale valutazione deve accertare che il livello di isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera è accettabile.

5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilità; i differenti gruppi di compatibilità devono essere fisicamente separati nella fase di stoccaggio.

**autoinfiammabili o tossici o esplosivi o qualunque altra reazione che possa rappresentare un rischio per la sicurezza operativa e per l'integrità della barriera;**

**c) i rifiuti biodegradabili;**

**d) i rifiuti dall'odore pungente;**

**e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o esplosiva e, in particolare, i rifiuti che provocano concentrazioni di gas tossici per le pressioni parziali dei componenti e che in condizioni di saturazione in un contenitore formano concentrazioni superiori del 10% alla concentrazione che corrisponde al limite inferiore di esplosività;**

**f) i rifiuti con un'insufficiente stabilità, tenuto conto delle condizioni geomeccaniche;**

**g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione spontanea nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non identificate.**

**4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo, è effettuata, da parte del soggetto che richiede l'autorizzazione, la valutazione dei rischi specifici per il sito in cui avviene il deposito in questione, in conformità a quanto previsto al punto 3 dell'Allegato 1. Tale valutazione deve accertare che il livello di isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera è accettabile.**

**5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilità e i differenti gruppi di compatibilità devono essere fisicamente separati nella fase di stoccaggio.**

*Articolo 7*

**Domanda di autorizzazione**

Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione per una discarica contenga almeno i seguenti dati:

- a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
- b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare;
- c) la capacità prevista del luogo di smaltimento;
- d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche e geologiche;
- e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) il piano previsto per il funzionamento, la sorveglianza ed il controllo;
- g) il piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura;
- h) ove occorra una valutazione dell'impatto ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ( 1 ), le informazioni fornite dal committente a norma dell'articolo 5 di detta direttiva;
- i) la garanzia finanziaria del richiedente, o qualsiasi altra garanzia equivalente ai sensi dell'articolo 8, lettera a), punto iv), della presente direttiva.

Qualora una domanda di autorizzazione sia stata accolta, tali informazioni, se richieste a fini statistici, sono messe a disposizione degli istituti statistici competenti a livello nazionale e comunitario.

*Articolo 8.*

**Domanda di autorizzazione.**

1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:

- a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
- b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
- c) l'indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assessamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas;
- d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al D.M. 11 marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988;
- e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e alla conseguente formazione di percolato, anche in riferimento alla lettera c);
- f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti;
- g) il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa;
- h) il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti

*Articolo 8*

**Domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:

- a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
- b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
- c) l'indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, determinato tenendo conto degli strati di copertura giornalieri;**
- d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, finalizzata alla identificazione della natura dei terreni e degli ammassi rocciosi presenti nell'area e dello schema di circolazione idrica del sottosuolo, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica, eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto 11 marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, nonché della valutazione di tutte le grandezze fisico-meccaniche che contribuiscono alla scelta della localizzazione dell'opera, alla sua progettazione e al suo esercizio come previsto dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni;**
- e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle acque superficiali, all'acqua di falda, al terreno di fondazione e all'aria;
- f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi,

Le modifiche apportate sono in attuazione delega di cui **all'articolo 15, comma 1, lettera c) della legge delega 4 ottobre 2019, n.117**

dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;

i) il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2;

l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa;

m) il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento n. 761/2001/CE del 19 marzo 2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio;

n) le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attività sottoposta a tale procedura;

o) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'articolo 14

**degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti, in particolare per quanto riguarda i sistemi barriera, secondo quanto indicato nell'Allegato 1;**

**f-bis) accorgimenti progettuali previsti per garantire la stabilità del manufatto e del terreno di fondazione con riferimento alle diverse fasi di vita dell'opera, facendo riferimento agli stati limite di uso previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni sia in campo statico che sismico;**

g) il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione operativa della discarica e le modalità di chiusura della stessa;

h) il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;

i) il piano di sorveglianza e controllo, **redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2**, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno, **alle misure adottate al fine di evitare le emissioni fuggitive di biogas** e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2, **nonché le misure da adottare per la gestione delle non conformità;**

l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e

		<p>sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa;</p> <p><b>m) il piano economico-finanziario, redatto secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2 che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009;</b></p> <p>n) le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attività sottoposta a tale procedura;</p> <p>o) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'articolo 14.</p>	
--	--	---	--

<p>Articolo 8 Condizioni per la concessione dell'autorizzazione</p>	<p>Articolo 9. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche.</p>		
<p>Gli Stati membri adottano misure affinché:</p> <p>a) l'autorità competente conceda l'autorizzazione per la discarica solo qualora:</p> <p>i) fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva, compresi gli allegati;</p> <p>ii) la gestione della discarica sia affidata ad una persona fisica tecnicamente competente a gestire il sito e sia assicurata la formazione professionale e tecnica dei gestori e del personale addetto alla discarica;</p> <p>iii) per quanto riguarda il funzionamento della discarica, siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</p> <p>iv) prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento, il richiedente abbia adottato o adottato idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, sulla base di modalità che gli Stati membri dovranno decidere, volti ad assicurare che le prescrizioni (compresa la gestione successiva alla chiusura) derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva sono state adempiute e che le procedure di chiusura di cui all'articolo 13 sono state seguite. Tale garanzia o un suo equivalente sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica, a norma dell'articolo 13, lettera d). Gli Stati membri possono, a loro scelta, dichiarare che la presente lettera non si applica alle discariche per rifiuti inerti;</p> <p>b) il progetto di discarica sia conforme al pertinente piano o ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti menzionati nell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE;</p>	<p>1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal presente decreto e dagli allegati 1 e 2;</p> <p>b) la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica;</p> <p>c) il piano di sorveglianza e controllo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), contenga le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</p> <p>d) il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell'articolo 14;</p> <p>e) il progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, ove esistente;</p> <p>f) il progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la chiusura;</p> <p>g) il richiedente si impegni ad eseguire preliminarmente all'avviamento dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2.</p> <p>2. Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l'autorità territorialmente competente verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite</p>		

<p>c) prima che inizino le operazioni di smaltimento, l'autorità competente effettui un'ispezione della discarica per assicurarsi della sua conformità alle condizioni pertinenti all'autorizzazione. Ciò non comporterà in alcun modo una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.</p>	<p>dall'autorizzazione.</p> <p>3. L'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio.</p> <p>4. Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione, nonché ai successivi controlli sono poste a carico dei richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.</p>		
--	---	--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;">Contenuto dell'autorizzazione</p> <p>A specificazione e complemento delle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE e dell'articolo 9 della direttiva 96/61/CE, l'autorizzazione della discarica deve indicare almeno:</p> <p>a) la categoria della discarica;</p> <p>b) l'elenco dei tipi di rifiuti definiti e il quantitativo totale il cui deposito nella discarica è autorizzato;</p> <p>c) le prescrizioni per la preparazione della discarica, per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, compresi i piani di intervento (allegato III, punto 4, lettera B) nonché le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;</p> <p>d) l'obbligo per il richiedente di presentare una relazione almeno una volta all'anno all'autorità competente in merito ai tipi e ai quantitativi di rifiuti smaltiti nonché ai risultati del programma di sorveglianza a norma degli articoli 12 e 13 e dell'allegato III.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p style="text-align: center;">Contenuto dell'autorizzazione</p> <p>2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno:</p> <p>a) l'ubicazione della discarica nonché la delimitazione dell'area interessata;</p> <p>b) la categoria della discarica;</p> <p>c) la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti;</p> <p>d) l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti e la descrizione della tipologia;</p> <p>e) l'esplicita approvazione del progetto definitivo dell'impianto e dei piani di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i) e l);</p> <p>f) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi tecnici utilizzati;</p> <p>g) le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti;</p> <p>h) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;</p> <p>i) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa;</p> <p>l) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno, alla Regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;</p> <p>m) l'obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalità previste nell'allegato 2;</p> <p>n) le indicazioni relative alle garanzie</p>		
---	---	--	--

<p>finanziarie di cui all'articolo 14, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m);</p> <p>o) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.</p> <p>3 . L'autorizzazione all'esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della Regione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14.</p> <p>4. Qualora la Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per singoli lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura finale deve coprire la capacità totale della discarica come definita al comma 1, lettera c), la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione della discarica è prestata per i singoli lotti autorizzati.</p> <p>5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (Ce) 761/01, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni 8 anni.</p> <p>6. La Regione assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.</p>		
--	--	--

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Procedure di ammissione dei rifiuti</b></p> <p>1. Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché, prima dell'ammissione dei rifiuti nella discarica:</p> <p>a) anticipatamente o al momento della consegna o della prima di una serie di consegne, a condizione che il tipo di rifiuti rimanga invariato, il detentore o il gestore sia in grado di dimostrare, mediante documentazione appropriata, che i rifiuti in questione possono essere ammessi nella discarica alle condizioni stabilite nell'autorizzazione e sono conformi ai criteri di ammissione indicati nell'allegato II;</p> <p>b) il gestore dell'impianto osservi le seguenti procedure:</p> <p>— controllo della documentazione relativa ai rifiuti, compresi i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE e, ove appropriato, i documenti richiesti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (1);</p> <p>— ispezione visiva dei rifiuti all'entrata e sul punto di deposito e, se del caso, verifica della conformità con la descrizione figurante nella documentazione presentata dal detentore. Qualora, ai sensi dell'allegato II, punto 3, livello 3 si debbano prelevare campioni rappresentativi, i risultati delle analisi sono conservati e il campionamento è effettuato a norma dell'allegato II, punto 5. I campioni sono conservati almeno un mese;</p> <p>— iscrizione in un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine, della data di consegna, del produttore, o del collettore in caso di rifiuti urbani, e, se trattasi di rifiuti pericolosi, della posizione precisa nella</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Procedure di ammissione</b></p> <p>1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica. 2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore. 3. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve: a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (Cee) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea; b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto; c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 145 del 1998; d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verifica in loco e procedure di ammissione</b></p> <p>1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.</p> <p>2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore.</p> <p>3. Per l'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione visiva prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto per la specifica categoria di discarica.</p> <p>4. I rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.</p> <p>5. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità di cui agli articoli 7-bis e 7-ter e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento, secondo le modalità previste al comma 7.</p> <p>6. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati</p>	<p>Attuazione della delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 (DM 27/09/2010 ammissibilità rifiuti in discarica articolo 11) e recepimento articolo 11 della direttiva (UE) 2018/850</p>
---	--	---	---

discarica. Qualora siano richieste a fini statistici, tali informazioni sono messe a disposizione degli istituti statistici competenti a livello nazionale e comunitario; c) il gestore della discarica fornisca sempre una dichiarazione di ricevuta scritta per ogni consegna ammessa nella discarica;

d) fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93, qualora i rifiuti non siano ammessi nella discarica, il gestore notifici senza indugio alla competente autorità la mancata ammissione dei rifiuti.

2. Per le discariche alle quali non si applicano le disposizioni della presente direttiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

— siano effettuate regolarmente ispezioni visive dei rifiuti al punto di deposito, al fine di garantire che nel sito vengano accettati unicamente rifiuti non pericolosi provenienti dall'isola o dall'insediamento isolato; e che

— sia tenuto un registro dei quantitativi di rifiuti depositati presso il sito.

tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le

modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d) e comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso; e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati; f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10, comma 1, lettera g), con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi; g) comunicare alla Regione ed alla Provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato Regolamento (Cee) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

#### Articolo 4

##### *Verifica in loco*

1. Per l'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto per la specifica categoria di discarica.

2. I rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui gestita possono essere sottoposti a verifica

devono essere conservati presso l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi.

7. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto:

a) controlla la documentazione relativa ai rifiuti, compreso il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;

b) verifica la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto;

c) annota nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 152/2006. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;

d) sottoscrive le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;

e) comunica tempestivamente alla Regione ed alla Provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.

	<p>nel luogo di produzione.</p> <p>3. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.</p> <p>4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.</p>		
--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;">Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché, in conformità, se del caso, dell'autorizzazione:</p> <p>a) la procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa sia avviata:</p> <p>i) quando siano soddisfatte le condizioni pertinenti indicate nell'autorizzazione, oppure</p> <p>ii) con l'autorizzazione dell'autorità competente, su richiesta del gestore, oppure</p> <p>iii) su decisione motivata dell'autorità competente;</p> <p>b) la discarica o una parte della stessa sia considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorità competente abbia eseguito un'ispezione finale sul posto, abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ed abbia comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. Ciò non comporterà in alcun caso una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione;</p> <p>c) dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore sia responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo che sarà ritenuto necessario dall'autorità competente, tenendo conto del periodo di tempo durante il quale la discarica può comportare rischi.</p> <p>Il gestore notifica all'autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e si conforma alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime;</p> <p>d) fintantoché l'autorità competente ritiene che la discarica possa comportare rischi per l'ambiente e senza pregiudicare qualsivoglia normativa comunitaria o nazionale in materia di responsabilità del detentore dei rifiuti, il</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;">Procedura di chiusura</p> <p>1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:</p> <p>a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;</p> <p>b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della Regione competente per territorio;</p> <p>c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio.</p> <p>2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).</p> <p>3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;">Procedura di chiusura</p> <p>1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:</p> <p>a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;</p> <p>b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della Regione competente per territorio;</p> <p>c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio.</p> <p><b>2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c), e) e f-bis).</b></p> <p>3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.</p>	
--	---	--	--

<p>gestore della discarica impegni la propria responsabilità nel controllare e analizzare il gas di discarica e il colaticcio del sito nonché le acque freatiche nelle vicinanze, a norma dell'allegato III.</p>			
	<p style="text-align: center;">Articolo 13 Gestione operativa e post-operativa</p> <p>1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.</p> <p>2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'Ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate.</p> <p>3. I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.</p> <p>4. Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.</p> <p>5. Al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 Gestione operativa e post-operativa</p> <p>1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.</p> <p>2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'Ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate.</p> <p>3. I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.</p> <p>4. Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.</p> <p>5. Al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento</p>	<p>Tutte le modifiche apportate sono in attuazione delega di cui <b>all'articolo 15, comma 1, lettera c) della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117</b></p>

dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'Ente territoriale competente, secondo le modalità fissate dall'autorizzazione, la relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi: a) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale; b) prezzi di conferimento; c) andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento; d) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento; e) volume occupato e capacità residua nominale della discarica; f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica nonché sulle matrici ambientali.

6. Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorità competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'Ente territoriale competente, secondo le modalità fissate dall'autorizzazione, la relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi: a) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale; b) prezzi di conferimento; c) andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento; d) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento; e) volume occupato e capacità residua nominale della discarica; f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica nonché sulle matrici ambientali.

6. Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorità competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

**6-bis. Deve essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche. L'effetto inquinante del percolato si può ritenere esaurito quando viene verificato, per almeno 4 analisi consecutive nell'arco minimo di un anno solare, che vengono rispettati i limiti previsti allo scarico sul suolo di acque reflue, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo n. 152/2006.**

Articolo 14  
Garanzie finanziarie

1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.

2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti.

3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente:

a) la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;

b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.

5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente decreto, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella

<p>misura del 40%.</p> <p>6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.</p> <p>7. Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando le regioni e gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalità di cui all'articolo 15.</p>		
--	--	--

<p align="center"><b>Articolo 10</b> Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche</p> <p>Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, gli Stati membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni necessarie in materia di costi</p>	<p align="center"><b>Articolo 15</b> Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche</p> <p>1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'articolo 10 comma 1, lettera i).</p>		
	<p align="center"><b>Articolo 16</b> Sanzioni</p> <p>1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 11.</p> <p>2. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 4, diluisce o miscela i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997.</p>		
		<p align="center"><b>Articolo 16-bis</b> Adeguamento della normativa tecnica</p> <p>1. Gli Allegati da 3 a 8, sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il</p>	<p>Attuazione della delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117.</p>

		<p>Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>2. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta una richiesta di istruttoria tecnica a ISPRA indicando un termine non superiore a 120 giorni, entro il quale la richiesta deve essere evasa. Entro il termine indicato ISPRA trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una Relazione tecnico-scientifica. In caso di inutile decorrenza di detto termine si procede comunque ai sensi del comma 1.</p>	
--	--	--	--

	<p style="text-align: center;">Articolo 10 Deroghe</p> <p>1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto qualora: a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi; b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe; c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica. 2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorità territorialmente competente può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri: a) carbonio organico disciolto (Doc) di cui alle tabelle 2, 5a e 6; b) Btex e olio minerale di cui alla tabella 3; c) Pcb di cui all'articolo 5, comma 2; d) carbonio organico totale (Toc) e pH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi; e) carbonio organico totale (Toc) nelle discariche per rifiuti pericolosi.</p> <p>4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, nell'ambito degli obblighi di relazione sull'attuazione della direttiva 1999/31/Ce previsti dall'articolo 15 della medesima direttiva, invia alla commissione una relazione sul numero annuale di</p>	<p style="text-align: center;">16-ter Deroghe</p> <p><b>1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 7 quater, 7-quinquies, 7-septies e 7-opties del presente decreto qualora:</b></p> <p><b>a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;</b></p> <p><b>b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;</b></p> <p><b>c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.</b></p> <p><b>2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorità territorialmente competente può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni.</b></p> <p><b>3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri:</b></p> <p><b>a) carbonio organico disciolto (Doc) di cui alle tabelle 2, 5a e 6 dell'Allegato 4;</b></p> <p><b>b) Btex e olio minerale di cui alla tabella 4 dell'allegato 4;</b></p> <p><b>c) Pcb di cui alla tabella 3 dell'Allegato 4;</b></p> <p><b>d) carbonio organico totale (Toc) e pH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;</b></p>	<p>Attuazione della delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117.</p>
--	---	--	---

	<p>autorizzazioni concesse in virtu' del presente articolo sulla base delle informazioni ricevute dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. La relazione è elaborata in base al questionario adottato con la decisione 2000/738/Ce del 17 novembre 2000 della Commissione.</p>	<p><b>e) carbonio organico totale (Toc) nelle discariche per rifiuti pericolosi.</b></p> <p><b>4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, nell'ambito degli obblighi di relazione sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE previsti dall'articolo 15 della medesima direttiva, invia alla commissione una relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtu' del presente articolo sulla base delle informazioni ricevute dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. La relazione è elaborata in base al questionario adottato con la decisione 2000/738/Ce del 17 novembre 2000 della Commissione.</b></p>	
--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;"><i>Discariche preesistenti</i></p> <p>Gli Stati membri adottano misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti in appresso sono adottati con la massima tempestività e al più tardi entro otto anni dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1:</p> <p>a) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, il gestore della discarica elabora e presenta all'approvazione dell'autorità competente un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni menzionate nell'articolo 8 e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1;</p> <p>b) in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, le discariche che, in forza dell'articolo 8, non ottengono l'autorizzazione a continuare a funzionare;</p> <p>c) sulla base del piano approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l'attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1;</p> <p>d) i) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli articoli 4, 5, e 11 e l'allegato II si applicano alle discariche</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni transitorie e finali</i></p> <p>1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate.</p> <p>2. Fino al 31 dicembre 2006 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:</p> <p>a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A; b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B; c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.</p> <p>3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14. 4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni transitorie e finali</i></p> <p>1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate.</p> <p>2. Fino al 31 dicembre 2006 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:</p> <p>a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A; b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B; c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.</p> <p>3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14. 4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo</p>	
--	---	---	--

di rifiuti pericolosi;  
ii) entro tre anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 6 si applica alle discariche di rifiuti pericolosi.

4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.

4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1° ottobre 2008. 4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008.

5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c).

6. Sono abrogati: a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre 2006 15 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione; b) il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141; c) l'articolo 5, commi 6 e 6 bis, e l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; d) l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.

7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina

4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.

4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1° ottobre 2008. 4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008.

5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c).

6. Sono abrogati:

a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre 2006 15 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione; b) il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141; c) l'articolo 5, commi 6 e 6 bis, e l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; d) l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994

7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina

**7-bis. I limiti di cui alla tabella 5, nota lettera h), dell'Allegato 4 si applicano, ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 4, a partire al 1 gennaio 2024”;**

		<p>ARTICOLO 2 dello schema di decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/850.</p> <p>1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 è abrogato. I limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a), dell'articolo 6 del citato decreto ministeriale continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024.</p> <p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere i), m) e n), si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto.</p>	
--	--	--	--

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La normativa in tema di discariche rientra a pieno titolo tra quelle di maggiore importanza nell'ambito della gestione dei rifiuti. Come è noto, lo smaltimento in discarica è collocato all'ultimo posto della c.d. "gerarchia dei rifiuti" stabilita dalla direttiva 2008/98/CE e recepita anche dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In questo contesto sono intervenute le direttive europee del c.d. "Pacchetto sull'economia circolare" e, più specificamente, per quel che concerne il tema delle discariche, la direttiva (UE) 2018/850, che ha adeguato la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, alle logiche dell'economia circolare.

La direttiva (UE) 2018/850 ha previsto la progressiva riduzione del ricorso alla discarica fino al raggiungimento dell'obiettivo del 10% dei rifiuti urbani al 2035, nuovi e uniformi metodi di calcolo delle performance per misurare il raggiungimento di tali obiettivi, nonché il divieto di collocare in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo o, comunque, a partire dal 2030, idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo.

Lo schema di decreto all'esame è stato predisposto secondo gli specifici criteri di delega previsti all'articolo 15 della legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n.117. Nella citata delega il legislatore ha inteso perseguire un obiettivo ben più ambizioso della mera attuazione della nuova direttiva in materia di discariche, prevedendo alcuni principi e criteri direttivi aggiuntivi in grado di definire una complessiva riforma della disciplina in tema di discariche di rifiuti. In particolare oltre al recepimento delle novità contenute nella direttiva (UE) 2018/850 la delega prevede: un complessivo riordino dei criteri di ammissibilità in discarica, l'adeguamento al progresso tecnologico dei criteri di realizzazione e di chiusura, nonché la definizione delle modalità, dei criteri generali e degli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

Nel nuovo testo confluiscono non solo le disposizioni, opportunamente aggiornate ove necessario, dell'originario decreto legislativo n. 36/2003, ma anche le previsioni, emendate in alcuni aspetti che avevano creato dubbi e problemi applicativi, del decreto 27 settembre 2010 recante «*definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*», nonché parte delle "Linee guida" ISPRA del 7 dicembre 2016, n. 145 recanti «*Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221*».

**Tutte le disposizioni recate nella proposta di decreto in esame costituiscono, e sono finalizzate a porre in essere, norme di carattere ordinamentale, procedimentale e organizzatorio che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Di seguito l'analisi dei singoli articoli:

### **Articolo 1. Modifiche al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.**

L'articolo individua le modifiche apportate ai diversi articoli del decreto legislativo 36/2003:

- alla lettera a) prevede la sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 36/2003.

Al comma 1 definisce le finalità provvedimento in esame volto a sostenere la transizione dell'Italia verso un'economia circolare, a garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, chiarendo altresì che i requisiti pertinenti della direttiva direttiva 75/2010/CE, sulle emissioni industriali e la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, si intendono soddisfatti se sono soddisfatti i requisiti del presente decreto. **La disposizione in esame costituisce norma di**



**carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

- alla lettera b) prevede modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 36/2003.

L'articolo recepisce le definizioni contenute nella direttiva UE/2018/850, rimanda per alcune definizioni alla parte IV del decreto legislativo 152 del 2006 e ne introduce di nuove. **La disposizione in esame costituisce norma di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

- alla lettera c) prevede modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 36/2003.

L'articolo aggiorna l'ambito di applicazione del decreto in linea con la direttiva (UE) 2018/850. **La disposizione in esame costituisce norma di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**alla lettera d) introduce modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 36/2003.**

Il comma 4-bis introduce il divieto di conferimento in discarica, a partire dal 2030, di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e rimanda ad apposito decreto la definizione dei criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale. Dispone, inoltre, che le Regioni conformino la propria pianificazione al fine di garantire il raggiungimento il predetto obiettivo.

Il comma 4-ter individua l'obiettivo di riduzione, entro il 2035, della quantità di rifiuti urbani collocati in discarica al 10% del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti disponendo, altresì, che le Regioni conformino la propria pianificazione al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo. **La disposizione in esame costituisce norma di carattere procedimentale che interviene su competenze ordinariamente attribuite alle Regioni e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**alla lettera e) introduce l'articolo 5-bis dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 36/2003.**

L'articolo recepisce l'articolo 5-bis della direttiva (UE) 2018/850.

Al comma 1 descrive le regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, commi 4-bis e 4-ter. Chiarisce che il sistema di tracciabilità dei rifiuti garantisce la tracciabilità dei rifiuti urbani e stabilisce che nel caso in cui i rifiuti urbani raccolti siano spediti in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell'Unione per il collocamento in discarica, tali rifiuti siano contabilizzati ai fini del calcolo della quantità di rifiuti collocati in discarica. Infine, stabilisce che le modalità, i criteri generali per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 5 sono definiti con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28. **La disposizione in esame costituisce norma di carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

- alla lettera f) prevede la sostituzione dell'articolo 6 del decreto legislativo 36/2003.



L'articolo stabilisce i divieti di smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. Dispone altresì, il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti aventi le caratteristiche ivi elencate. Rinvia alla tabella 2 dell'Allegato 3 l'elenco dei rifiuti di cui è vietato lo smaltimento in discarica qualora presentino le caratteristiche chimico fisiche indicate nella tabella medesima. Ribadisce il divieto di diluizione o miscelazione dei rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica. **La disposizione in esame, nel recepire il principio della direttiva (UE) 2018/850 di divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti recuperabili, riformula in parte l'articolo 6 del decreto legislativo 36/2003 rinviando all'Allegato 3 per l'elencazione dei rifiuti il cui conferimento in discarica è vietato e costituisce, pertanto, norma di carattere procedimentale.**

- **alla lettera g) prevede la sostituzione dell'articolo 7 del decreto legislativo 36/2003.**

L'articolo disciplina i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e stabilisce che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Definisce, altresì, i casi in cui tale obbligo possa non essere applicato. Ai fini dell'individuazione delle condizioni per l'esclusione del trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata e da spazzamento stradale rinvia all'Allegato 8. Stabilisce che i criteri tecnici per la valutazione dell'efficacia del pretrattamento non si applicano alle sottocategorie di discarica e che i rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica. Rinvia all'Allegato 6 per la definizione dei metodi di campionamento e di analisi e dispone che lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2019/1021. **La disposizione in esame, oltre a recepire l'articolo 6 lettera a) della direttiva (UE)/850/2018 presenta una riformulazione e un aggiornamento dei criteri generali già previsti dal DM 27 settembre 2010 e costituisce norma di carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

- **all'articolo 1 lettera h) prevede l'introduzione degli articoli da 7-bis a 7-octies dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 36/2003.**

L'articolo 7-bis definisce le finalità e la frequenza delle attività necessarie per effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, ai fini dell'ammissibilità in discarica, e rimanda all'Allegato 5 per le modalità operative. **La disposizione in esame presenta una riformulazione e un aggiornamento delle modalità per la caratterizzazione dei rifiuti già previste dall'articolo 2 del DM 27 settembre 2010 e costituisce norma di carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 7-ter definisce le modalità per effettuare la verifica di conformità dei rifiuti finalizzata a stabilire se gli stessi possiedono le caratteristiche per lo smaltimento nella relativa categoria e se soddisfino i criteri di ammissibilità previsti. Infine, rimanda all'Allegato 6 per la descrizione dei metodi di campionamento e di analisi dei rifiuti e stabilisce, altresì, l'obbligo per il gestore di conservare i risultati delle prove per cinque anni. **La disposizione in esame presenta una riformulazione e un aggiornamento delle modalità per la verifica di conformità dei rifiuti già previste dall'articolo 3 del DM 27 settembre 2010 e costituisce norma di carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



L'articolo 7-*quater* definisce i criteri e le modalità di smaltimento nelle discariche per rifiuti inerti, nonché i conseguenti divieti. Rinvia, inoltre, all'Allegato 4, paragrafo 1, per la definizione degli specifici limiti di accettabilità. **La disposizione in esame presenta una riformulazione e un aggiornamento dei criteri di ammissibilità nelle discariche per rifiuti inerti già previsti dall'articolo 5 del DM 27 settembre 2010 e costituisce norma di carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 7-*quinquies* definisce i criteri e le modalità di smaltimento nelle discariche per rifiuti non pericolosi, nonché i conseguenti divieti. Rinvia all'Allegato 4, paragrafo 2, per la definizione degli specifici limiti di accettabilità. **La disposizione in esame presenta una riformulazione e un aggiornamento dei criteri di ammissibilità nelle discariche per rifiuti non pericolosi già previsti dall'articolo 6 del DM 27 settembre 2010 e costituisce norma di carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 7-*sexies* definisce i criteri sulla base dei quali le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi. **La disposizione in esame presenta una riformulazione e un aggiornamento dei criteri di ammissibilità nelle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, già previsti dall'articolo 7 del DM 27 settembre 2010 e costituisce norma di carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 7-*septies* definisce i criteri e le modalità di smaltimento nelle discariche per rifiuti pericolosi, nonché i conseguenti divieti. **La disposizione in esame presenta una riformulazione e un aggiornamento dei criteri di ammissibilità nelle discariche per rifiuti pericolosi già previsti dall'articolo 8 del DM 27 settembre 2010 e costituisce norma di carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 7-*octies* reca specifici criteri di ammissibilità in depositi sotterranei, secondo le modalità di valutazione indicate al punto 3 dell'allegato 1. **La disposizione in esame presenta una riformulazione e un aggiornamento dei criteri di ammissibilità nei depositi sotterranei già previsti dall'articolo 9 del DM 27 settembre 2010 e costituisce norma di carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

- alla lettera i) introduce modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 36/2003.

Definisce i dati e le informazioni che la domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica deve contenere. **La disposizione in esame presenta una riformulazione e un aggiornamento dei contenuti della richiesta di autorizzazione di una discarica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 36/2003 e costituisce norma di carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

- alla lettera l) prevede la sostituzione dell'articolo 11 del decreto legislativo 36/2003.

L'articolo definisce le modalità operative per la verifica in loco e per le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica. In particolare, individua quali indicazioni fornire, la documentazione da presentare, gli obblighi di controllo del gestore, le modalità dei campionamenti e la frequenza degli stessi. **Tale disposizione presenta una riformulazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 36/2003 e dell'articolo 4 del d.m 27 settembre 2010, non introduce nuovi oneri rispetto a**



quanto già previsto, e costituisce norma di carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- alla lettera m) introduce modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 36/2003.

Il comma 2 sostituito introduce il rinvio anche alla lettera f-bis dell'articolo 8 relativa alla stabilità del terreno di fondazione ai sensi delle Norme tecniche delle costruzioni. **La disposizione in esame costituisce norma di carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

- alla lettera n) introduce modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 36/2003.

L'inserimento del comma 6-bis si limita a definire le modalità per il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche e per dimostrare l'esaurimento dell'effetto inquinante del percolato. **La disposizione in esame costituisce norma di carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

- alla lettera o) prevede l'introduzione degli articoli da 16-bis a 16-ter dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 36/2003.

L'articolo 16-bis reca le modalità di adeguamento della normativa tecnica. **La disposizione in esame costituisce norma di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 16-ter reca la disciplina relativa alle deroghe. **La disposizione in esame costituisce norma di carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

- alla lettera p) introduce modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 36/2003.

L'articolo introduce il comma 7-bis che stabilisce che i limiti di cui alla tabella 5, lettera h), dell'allegato 4 si applichino ai sensi dell'articolo 7-quinquies comma 4, a partire al 1 gennaio 2024. **La disposizione in esame costituisce norma di carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

- alla lettera q) stabilisce che gli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 3 siano sostituiti dagli allegati 1 e 2 al decreto in esame. **I contenuti degli allegati non prevedono ulteriori attività rispetto a quelle previste dai precedenti allegati del decreto legislativo 36/2003 che possano comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

- alla lettera r) prevede che, dopo l'allegato 2, siano inseriti gli allegati da 3 a 8 al decreto in esame. **La disposizione in esame costituisce norma di carattere procedimentale e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

## **Articolo 2. Introduce le abrogazioni e le disposizioni transitorie**

Al comma 1 prevede l'abrogazione del decreto 27 settembre 2010, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti previsti dall'articolo 6 tabella 5, nota lettera a) del D.M. 27 settembre 2010 che si applicano fino a 1 gennaio 2024. Al comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 14 si applicano esclusivamente alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state



presentate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto. **La disposizione in esame costituisce norma di carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

### **Articolo 3. Prevede le disposizioni finanziarie**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

5 MAR 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato

